



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca

IL DIRIGENTE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94;

VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3/5/1999, n. 124, adottato con D.M. 123 del 27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il 4/5/2000;

VISTO la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l'articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. 235 dell' 01/04/2014 con il quale viene disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra per il triennio 2014/17;

VISTO l'art. 1, c. 1 del citato D.M. 235/14, laddove è disposto che solo il personale docente ed educativo, "inserito" a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento e/o il trasferimento dell'iscrizione, e l'art. 9, c. 2 che prevede la presentazione della domanda esclusivamente con modalità web;

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono stati disposti con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito sia favorevole all'Amministrazione;

VISTE la sentenza n° **1335/2017**, con la quale il T.A.R. del Lazio, definitivamente pronunciandosi, respinge il ricorso n° R.G. 10371/2016, relativo all'inserimento in G.A.E. dei docenti **laureti in Scienze della Formazione Primaria**;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza T.A.R., rettificando in autotutela le graduatorie provinciali ad esaurimento;

DISPONE

per i motivi esposti in premessa, in esecuzione della citata Sentenza del TAR Lazio, i ricorrenti, sottoelencati, sono **depennati** dalle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento della **Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia** e dalle relative **Graduatorie di Istituto di Prima Fascia**.

Nominativo	Data di nascita	graduatoria	Punt. totale
MARTINI VALENTINA	29.10.1989 LU	EEEE	62
NERI ILARIA	19.12.1989 LU	AAAA	56

Per effetto della Legge sulla privacy, il presente provvedimento non contiene dati personali e sensibili, che comunque hanno concorso alla costituzione dello stesso.

Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.usplucca.it che avrà valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Donatella Buonriposi

(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)